



M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministri
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: 0000140-11/04/2019-
REGISTRAZIONE

Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'articolo 16 e l'articolo 17;

VISTO l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n.1008/2008;

VISTO l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

VISTO il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

VISTO	il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
VISTO	il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019, una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione;
VISTO	il decreto ministeriale 21 novembre 2018, n. 483, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 296 del 21 dicembre 2018, che differisce al 17 aprile 2019 l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico previsti dal decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018, nonché proroga gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 fino alla data di decorrenza del nuovo regime impositivo;
CONSIDERATO	che il vettore Air Italy S.p.A. ha presentato accettazione per operare, per un periodo di dodici mesi, senza corrispettivo finanziario e senza usufruire di diritti esclusivi, il servizio aereo di linea sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, così come modificato dal decreto ministeriale del 21 novembre 2018, n. 483;
VISTA	la determinazione n. 177, prot. n. 3397 del 28 marzo 2019, con la quale la Regione Sardegna ha accolto l'accettazione da parte del vettore Air Italy S.p.A. degli oneri di servizio

pubblico sulla rotta Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, imposti con D.M. n. 367/2018, per un periodo di 12 mesi, senza usufruire di diritti di esclusiva e senza ricevere un corrispettivo e ha dichiarato inefficace l'aggiudicazione al vettore Alitalia SAI S.p.A. del servizio sulla stessa rotta;

VISTA

la determinazione n. 178, prot. n. 3398 del 28 marzo 2019, con la quale la Regione Sardegna ha accolto l'accettazione da parte del vettore Air Italy S.p.A. degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa, imposti con D.M. n. 367/2018, per un periodo di 12 mesi, senza usufruire di diritti di esclusiva e senza ricevere un corrispettivo finanziario e ha dichiarato inefficace l'aggiudicazione al vettore Alitalia SAI S.p.A. del servizio sulla stessa rotta;

VISTA

la nota prot. n. 2870 del 28 marzo 2019 con la quale la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha trasmesso il resoconto della riunione del 26 marzo 2019 tra la Commissione europea e la Regione Sardegna svoltasi per individuare una soluzione condivisa sul regime di continuità territoriale aerea per la Sardegna;

VISTA

la nota prot. n. 2494348 del 1° aprile 2019, con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria posizione sul regime di imposizione di cui al D.M. n. 367/2018, non ha formulato obiezioni riguardo gli oneri di servizio pubblico accettati dal vettore Air Italy e ha invitato le Autorità italiane al ritiro dei bandi di gara relativamente ai collegamenti aerei onerati da e per gli scali di Cagliari e Alghero con gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate;

VISTA

la nota prot. n. 0002434 dell'8 aprile 2019 con la quale il Presidente della Regione Sardegna ha chiesto la prosecuzione del regime di imposizione previsto dal D.M. n. 61/2013 limitatamente alle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, e che il D.M. n. 367/2018 produca i suoi effetti limitatamente alle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, accettate dal vettore Air Italy senza diritti di esclusiva e senza compensazione;

VISTA

la nota prot. n. 3774 del 09 aprile 2019 con la quale la Regione Sardegna ha comunicato che il vettore Alitalia SAI S.p.A. ha accettato in data 8 aprile 2019 gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Olbia - Roma Fiumicino e viceversa e Olbia – Milano Linate e viceversa senza diritti di esclusiva e senza compensazione, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 17 aprile 2019;

CONSIDERATA

la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, servizi onerati che garantiscano voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

CONSIDERATA

la necessità, nelle more della definizione di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, di modificare il regime impositivo di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2018 n. 367 e al connesso allegato tecnico con le relative appendici, limitandone gli effetti alle sole rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

CONSIDERATA

la necessità, nelle more della definizione di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, di far proseguire, oltre la data del 17 aprile 2019, gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 61 per i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa;

DECRETA:

Articolo 1

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018 è sostituito dal seguente: *“Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale.”*
2. L'articolo 2 del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018 è sostituito dal seguente: *“Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte*

Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico e nelle connesse appendici che costituiscono parte integrante del presente decreto”.

3. L'articolo 8 del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018 è sostituito dal seguente: *“A decorrere dalla data del 17 aprile 2019, limitatamente alle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013”.*

Articolo 2

1. L'allegato tecnico e le connesse appendici, che costituiscono parte integrante del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018, sono efficaci limitatamente alle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

Articolo 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it e in quello della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.

Roma,

Sen. Danilo Toninelli
